CAMERA DEI DEPUTATI N. 3007

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, MONTECCHI, LUCCHESE

Modifica all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi

Presentata il 1° agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, che sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di garantire un significativo controllo pubblico di legalità e di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, è configurato, nella interpretazione ripetuta del Consiglio di Stato, come diritto ad una informazione qualificata, non riconosciuto in via generale a tutti i cittadini ma solo a coloro che siano titolari di un interesse legittimo protetto (« interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti »).

In virtù di questa interpretazione, peraltro conforme alla lettera della norma, la gran parte dei cittadini e le associazioni sociali, professionali, culturali, di categoria, nelle quali si esprime la personalità dei singoli e si organizza la tutela di legittimi interessi ed aspettative collettive e di utilità generale, sono ora escluse dal diritto di accesso.

E dunque l'istituto dell'accesso, quale strumento per favorire l'imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia di dissuasione da condotte di favoritismo, abusi e corruzioni, è, nel nostro ordinamento, debole e scarsamente utilizzato.

Di qui la proposta di modifica dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 nel senso di consentire a tutti i cittadini e a tutti gli enti e associazioni, pubbliche e private, il diritto di accesso alla conoscenza degli atti amministrativi, ora limitato solo a chi sia portatore di un interesse protetto.

La funzione, dissuasiva da condotte illecite e criminose, dell'istituto del diritto di accesso può ragionevolmente riscontrarsi soltanto ove lo si renda effettivo ed universale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale ogni cittadino, ente e associazione pubblica o privata hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità della presente legge ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3007
Lire 500